



Delibera n. 585
del 19 dicembre 2023

Oggetto

Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.

Vista

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» ed in particolare l'articolo 3 che ha introdotto la "tracciabilità dei flussi finanziari", prevedendo che: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche».

Visto

l'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 secondo cui, ai fini della tracciabilità, su ogni transazione eseguita dalla stazione appaltante o da un operatore economico della filiera delle imprese relativa a un determinato contratto deve essere presente il Codice Identificato Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista

la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», aggiornata con delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022, con la quale l'Autorità ha fornito linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche con riferimento ad alcune specifiche fattispecie, tra le quali quella relativa ai servizi sociali.

Visto

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore», nel quale è stata chiarita l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del Codice del terzo settore, estranei rispetto al codice dei contratti pubblici.

Visto

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

Considerata

la necessità di aggiornare le indicazioni contenute nella determinazione n. 4 del 2011 e s.m.i alle disposizioni recate dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Vista

La delibera n. 261 del 20 giugno 2023 di adozione del provvedimento ex articolo 23 del Codice recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale».

Vista

La delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione.

Vista

La delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 recante «Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici».

Visto

Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

Considerata

la necessità di fornire indicazioni urgenti sulle nuove modalità di acquisizione del CIG che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 19 dicembre 2023

DELIBERA

l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 e s.m.i.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio
in data 3 gennaio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmata digitalmente

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia